

**COMUNE DI BORZONASCA**

Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE*Adunanza Ordinaria di Prima convocazione**- sedutaPubblica -***OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Pres./Ass.
1	MASCHIO GIUSEPPINO	P
2	SIGNAIGO FRANCO	A
3	CUROTTO FRANCESCA	P
4	DESCHMANN RITA	P
5	DE MARTINI SERGIO	P
6	LUGO SABRINA	P
7	BO' MARINA	P
8	BOTTO STEFANO	P
9	MORTOLA GIANNETTO	P
10	CASTAGNOLA MARINO	P
11	CHIESA PAOLO	P
TOTALE presenti n. 10		TOTALE assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARISA CAFFERATA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. GIUSEPPINO MASCHIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la pratica;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della

- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
 - l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATO l'art.9 – bis D.L. 47/2014 convertito con Legge 80/2014 che recita “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;

RICHIAMATA la Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) approvata dal Senato il 23 dicembre 2015 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30/12/2015, n. 302, che apporta per l'anno 2016 le seguenti modifiche:

- l'art. 1 comma 10, modifica l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2014, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dispone che la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per le u.i., fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado (quindi a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato ;
- il comma 13 ha ripristinato nuovamente il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993 (abbandonando la suddivisione altimetrica del D.M. 28/11/2013), pertanto il Comune di Borzonasca risulta Comune montano ed i terreni agricoli sono esentati dal versamento dell'imposta municipale propria ;
- i commi 53 e 54 introducono una riduzione del 25% dell'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che il termine per la deliberazione di bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018 è fissato al 31 marzo 2018, come stabilito dal Decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. serie generale n. 38 del 15/02/2018;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 37 della Legge n. 205 del 27/12/2017 prevede di contenere la pressione tributaria per il 2018 attraverso la proroga di un anno del blocco degli aumenti dei tributi;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 31/03/2017, erano state stabilite per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazione dell'Imposta Municipale Propria necessarie per garantire gli equilibri di bilancio:

Aliquota del 0,40 per cento: abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze con detrazione di € 200,00;

Aliquota dello 1,00 per cento : per tutte le altre tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze (comprese le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, immobili concessi in locazione o comodato, compresi i negozi e le attività commerciali);

Aliquota dello 1,06 per cento :per tutti gli immobili di categoria speciale gruppo D;

Aliquota dello 0,76 per cento: si applica alle aree edificabili;

VISTO l'art. 1, comma 10 lett. d) ed e) della Legge 28/12/2015, n. 208, che modifica il comma 13-bis dell'art.13 del D.L. 201/2011, stabilendo la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando il termine al 14 ottobre dello stesso anno;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 31/01/2018 di proposta delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2018 dell'imposta municipale propria (IMU);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dopodiché il Consiglio comunale con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri Giannetto Mortola, Marino Castagnole, Paolo Chiesa), nessuno astenuto, essendo i consiglieri presenti e votanti n. 10;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote IMU (Imposta Municipale propria):
 - **Aliquota del 0,40 per cento:** abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze con detrazione di € 200,00;
 - **Aliquota dello 1,00 per cento :**
per tutte le altre tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze (comprese le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, immobili concessi in locazione o comodato, compresi i negozi e le attività commerciali);
 - Aliquota dello 1,06 per cento :**per tutti gli immobili di categoria speciale gruppo D;
 - Aliquota dello 0,76 per cento:** si applica alle aree edificabili;

- 2) con il seguente esito della votazione unanime, separata, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to CAFFERATA MARISA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to CAFFERATA MARISA

Del che si è redatto il presente verbale che all'originale viene sottoscritto da:

Il Sindaco
F.to GIUSEPPINO MASCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Borzonasca, li 16-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,

Borzonasca, li 16-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARISA CAFFERATA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Borzonasca, li 02-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA